

M.IT-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB
REG. DECRETI
Prot. 0000414-20/11/2012-
REGISTRAZIONE



Originale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1486⁴ DIC 2012

N. 12583	UFFICIO ☒
----------	---

Il Ministro

delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

Il Ministro

dell'Economia e delle Finanze

- VISTA la deliberazione CIPE del 24 aprile 1996, recante "Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- VISTO il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2005), che ha introdotto nuove norme in materia di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;
- VISTA la deliberazione CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, registrata alla Corte dei Conti il 10 settembre 2007, Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 67, con la quale e' stato approvato il documento tecnico intitolato «*Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva*»;
- VISTA la sentenza n. 51/2008 (*Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 12/2008); con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*nonies* della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonché dell'art. 11-*undecies*, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;
- VISTA la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata

CORTE DEI CONTI



0039304-05/12/2012-SOLTA 100PREV R

felini

alla Corte dei Conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128/2008), con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 - iter di approvazione - secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;

VISTO il paragrafo 5.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE 38/2007 che assegna all'ENAC il compito di elaborare le "linee guida" applicative della deliberazione medesima;

VISTO il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione delle suddette "Linee guida", registrato alla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2009);

VISTO il decreto del Direttore Generale del Trasporto Aereo n. 002 del 14 gennaio 2009 che ha istituito il Gruppo di lavoro permanente, composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ENAC, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11-*nonies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248;

CONSIDERATO che, con decreto n. 139/T del 13 settembre 2007 del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stata approvato l'affidamento in concessione alla Società Aeroporto Catania S.p.A. (SAC S.p.A.) della gestione totale dell'aeroporto di Catania Fontanarossa, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 521/1997, in forza di convenzione n. 29 stipulata con l'ENAC in data 22 maggio 2007, avente durata di quaranta anni decorrenti dalla data del medesimo decreto;

VISTA la Direttiva 31 luglio 2009, emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (*Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 196/2009), che autorizza l'ENAC ad utilizzare criteri di ripartizione del margine commerciale, tra i vari diritti aeroportuali, diversi dal "pro-quota costi" previsto al paragrafo 4.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE n. 38/2007;

VISTA la deliberazione CIPE n. 96 del 6 novembre 2009, registrata alla Corte dei Conti il 2 luglio 2010, Ufficio controllo Ministeri economico-

finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 317 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2010), che ha modificato il documento tecnico intitolato «*Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva*» allegato alla delibera CIPE n. 38/2007;

- CONSIDERATO che l'ENAC, con provvedimento prot. n. 0091633/ENAC/EAN del 6 agosto 2010, ha formalmente avviato l'istruttoria finalizzata alla stipula del Contratto di programma con la Società SAC, dandone informativa ai sensi della legge 241/90 a tutti i soggetti interessati;
- VISTO il decreto direttoriale n. 15 del 30 agosto 2010 della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo che, nell'abrogare il menzionato decreto n. 602 del 14 gennaio 2009, ha rideterminato la composizione del Gruppo di lavoro permanente;
- CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, con deliberazione n. 14/2011 adottata nella seduta del 23 marzo 2011, ha approvato la proposta di Contratto di programma da stipularsi tra l'ENAC e la Società SAC relativamente all'aeroporto di Catania Fontanarossa;
- VISTA la nota prot. n. 5637808/DG del 24 marzo 2011, con cui l'Ente ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze del procedimento istruttorio e la proposta di contratto da stipulare;
- VISTO il verbale n. 01/2011 del suddetto Gruppo di lavoro che, in esito alle risultanze delle sedute tenutesi il 20 aprile 2011, ha espresso avviso favorevole sui contenuti dello schema di contratto di programma ENAC/SAC, subordinatamente ad alcune modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota prot. n. 58055/DG del 9 maggio 2011, con la quale l'ENAC, in relazione alle osservazioni formulate dal Gruppo di lavoro, ha provveduto ad aggiornare la documentazione negoziale in esame;
- VISTA la nota prot. n. 2276 del 24 maggio 2011, con la quale la Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo ha trasmesso al CIPE lo schema di Contratto in argomento ed i relativi allegati, per l'acquisizione del previsto parere, ai sensi del paragrafo 5.3 della direttiva ministeriale allegata alla delibera CIPE n. 38/2007;
- VISTA la successiva nota prot. n. 2561 datata 10 giugno 2011, con la quale la medesima Direzione Generale ha inoltrato al suddetto Comitato interministeriale documentazione integrativa;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012 -



Feloni

Suppl. Ordinario n. 69), recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo che, all'art. 22, comma 2 prevede il completamento delle procedure in corso, volte alla stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuale, entro e non oltre il 31 dicembre 2012;

VISTA

la nota prot. n. 13950 del dell'11 aprile 2012, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione dell'argomento all'o.d.g. del Comitato interministeriale per il prescritto parere;

VISTA

la deliberazione n. 59/2012 del 30 aprile 2012, registrata alla Corte dei Conti il 18 luglio 2012, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 7, Economie e finanze, fg. n. 185 (*Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2012), con la quale il CIPE ha espresso parere favorevole sullo schema di Contratto di programma (2012-2015) ENAC-SAC relativo allo scalo di Catania, a condizione che si tenga conto delle sotto elencate indicazioni:

“la maggiorazione dell'equity β deve essere ricondotta al 30 per cento, secondo il ricordato impegno assunto nel corso dell'istruttoria della stessa SAC con la citata lettera del 27 maggio 2011, e conseguentemente l'ENAC dovrà rielaborare la documentazione inerente il sistema tariffario e modificare l'art. 18 dello schema suddetto, valutando l'opportunità di ridurre gli incrementi medi dei diritti di imbarco passeggeri;

deve essere modificato l'allegato 1 – Scheda A (piano quadriennale degli investimenti) riferendole agli interventi da realizzare, come specifica l'art. 12 dello schema di contratto, nel quadriennio di vigenza del contratto stesso per il citato importo complessivo di euro 90.494.795 e riportando in separate colonne gli investimenti previsti per i due anni ponte ed il totale degli investimenti programmati per l'intero periodo 2010-2015;

l'allegato 5 (Piano della qualità e dell'ambiente), richiamato all'art. 16 dello schema di Contratto di Programma, deve indicare distintamente, in linea con le disposizioni della Carta dei Servizi richiamata in premessa, il «tempo di riconsegna del 1° bagaglio» e il «tempo di riconsegna dell'ultimo bagaglio» (valori che la suddetta Carta riportava per il 2011, rispettivamente, in 25 ed in 33 minuti) e deve attribuire il peso ai singoli indicatori analitici di qualità, che secondo il piano in questione risulta particolarmente omogeneo, in funzione dell'onerosità in termini di costi incrementali nel periodo considerato ed in funzione degli obiettivi di miglioramento previsti. Inoltre relativamente alla dinamica dei valori di qualità e ambientali occorre:

preliminarmente, fissare ex ante gli obiettivi di miglioramento in quanto sommatoria degli obiettivi analitici, rispetto all'anno base, espressi come variazione percentuale;

successivamente, verificare annualmente il conseguimento degli obiettivi in quanto sommatoria degli indicatori analitici di ciascun anno, rispetto all'anno base, espressi in valore quantitativo, a superamento, come assunto dal NARS nel citato Parere, di quanto contenuto nella relazione che detti valori debbono essere indicati come variazione percentuale";

CONSIDERATO che in data 7 giugno 2012, è stato sottoscritto tra l'ENAC e la Società SAC il Contratto di programma per il periodo regolatorio 2012-2015, conformato nel testo e negli allegati alle indicazioni del Gruppo di lavoro permanente ed al parere del CIPE, come da nota ENAC prot. n. 0073382/DG del 7 giugno 2012;

VERIFICATA la puntuale aderenza del Contratto di programma alle indicazioni del CIPE;

DECRETA:

Art. 1

E' approvato l'allegato Contratto di programma, relativo all'aeroporto di Catania, stipulato tra la Società Aeroporto Catania S.p.A. (SAC S.p.A.) e l'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - per il periodo 2012-2015.

Ai sensi dell'art. 11-*nonies*, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, con l'allegato contratto sono definiti i parametri tariffari programmati che individuano la variazione annuale massima dei corrispettivi dei servizi regolamentati per il periodo 2012-2015, necessaria a garantire alla Società SAC S.p.A. la copertura dei costi sostenuti nel medesimo periodo e l'equa remunerazione del capitale investito.

Art. 2

Entro il 30 novembre di ciascuna annualità, l'ENAC, previa comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Società SAC S.p.A., provvede a pubblicare sul proprio sito internet i valori risultanti dei parametri previsti nel Contratto di programma, nonché i conseguenti corrispettivi applicabili nell'annualità successiva.

Art. 3

In presenza di scostamenti annuali delle WLU consuntivate – rispetto alle stime di traffico riportate nell'Allegato 3 del contratto – compresi tra il +/-5% ed il +/-10%, ed al fine di tener conto di tali scostamenti, l'ENAC provvederà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dello stesso contratto, alla rimodulazione dei parametri di tariffazione da applicare nelle annualità residue di vigenza contrattuale.

L'ENAC darà un'informativa preventiva del contenuto di tale rimodulazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per le eventuali determinazioni di competenza.

Below

Art. 4

In presenza di scostamenti annuali delle WLU consuntivate – rispetto alle stime di traffico riportate nell'Allegato 3 del contratto – superiore al 10%, le parti possono richiedere la revisione anticipata del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dello stesso contratto.

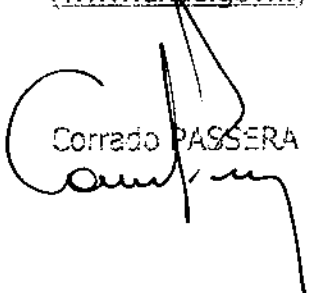
Art. 5

L'ENAC è tenuto a riferire semestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle verifiche effettuate sul rispetto delle previsioni contenute nel contratto di programma, assicurando in ogni caso un monitoraggio costante dello stesso.

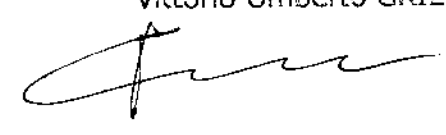
Art. 6

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, eventualmente solo tramite avviso. Il Contratto di programma ed i relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) e sul sito internet dell'ENAC (www.enac.gov.it).

Corrado PASSERA

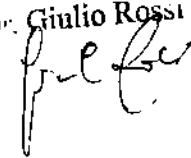


Vittorio Umberto GRILLI



2695

Il Dirigente
Dr. Giulio Rossi



REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 21 GEN 2013
UFFICIO CONTROLLO AL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL CLIMA
Reg. N. 1497
N. CONSIGLIERI



teloni